

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE C A G L I A R I

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 Dicembre 2020

Verbale N.822

Delibera n.32/2020

Componenti intervenuti:

Avv.	Salvatore	MATTANA	- Presidente
Dott.ssa	Barbara	PORRU	- Componente
Dott.	Paolo	TRUZZU	- Componente
Dott.	Stefano	MAMELI	- Componente
Dott.	Francesco	DESSI'	- Componente

Componenti assenti giustificati:

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott.	Gianluca	ZICCA	- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa	Maria Laura	CAPPAI	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.	Salvatore	LA NOCE	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Componenti Collegio dei Revisori assenti giustificati:

Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

O G G E T T O

**ART. 24 DEL D.LGS 175 DEL 19.08.2016 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ
A PARTECIPAZIONE PUBBLICA. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ANNO 2021**

Premesso:

- che l'art. 24 del D.lgs 175/2016 (TU in materia di società pubbliche) prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino entro il 30 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.
- che l'art. 2 del medesimo D.lgs 175/2016 include, fra le Amministrazioni Pubbliche oltre che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche i loro Consorzi o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti Pubblici Economici e le Autorità Portuali e che pertanto tale disciplina deve essere applicata anche al Consorzio Industriale di Cagliari in quanto Ente Pubblico Economico;
- che il co. 2 dell'art. 20 del TU prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- che la Corte dei Conti, sezione autonomie, con deliberazione n. 19/2017 ha dettato le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs 175/2016 relativamente agli enti locali territoriali, e che tale deliberazione è, almeno in alcune parti, utilizzabile anche dal Consorzio Industriale;

CONSIDERATO che il Consorzio detiene le partecipazioni nelle seguenti società

- la **Tecnocasic spa**, di cui è socio unico, rispetta i parametri relativi al numero di dipendenti (che deve essere superiore al numero di amministratori), fatturato medio ultimo triennio (che deve essere superiore 1 mil/euro), assenza di procedure di liquidazione e inerenza dell'oggetto sociale alle finalità del Consorzio e non duplicazione dei compiti e delle funzioni fra società e proprietà.
- Atteso che risulta invece non rispettato il parametro relativo alla chiusura in attivo del bilancio degli ultimi tre esercizi, in quanto l'esercizio 2017 si è chiuso con una perdita di euro 1.441.279,15 e l'esercizio 2019 con una perdita di 2.511.359,00. Tali perdite tuttavia sono riconducibili principalmente allo stato di estrema vetustà degli impianti, che risultano completamente inadeguati a svolgere con continuità il

servizio, come indicato anche dal piano di ristrutturazione aziendale presentato dall'Amministratore Unico della società e presentato al Consiglio di Amministrazione del Consorzio per i conseguenti adempimenti.

Risulta invece chiuso in utile, seppure limitato il bilancio 2018.

- che la soc. **Cagliari free zone spa**, allo stato non operativa, chiude ordinariamente il proprio bilancio in perdita, peraltro limitata ai soli costi ricorrenti connessi agli adempimenti camerali;

ritenuto che tuttavia la situazione di passività della società sia del tutto temporanea e dipendente esclusivamente dal mancato svolgimento delle proprie funzioni in dipendenza dei ritardi legati all'avvio della zona franca doganale di Cagliari;

Valutato peraltro che, pur essendo state completate le opere di infrastrutturazione della zona franca fatte dal Consorzio, permangono le criticità legate al mancato completamento dell'iter di variante del piano regolatore portuale, in assenza del quale non è possibile la realizzazione di volumetrie nelle aree destinate a zona franca. Per tale motivazione, lo stesso Consorzio Industriale non può realizzare gli edifici destinati alle autorità e per i quali è chiesto, sin dal mese di agosto 2020, il rilascio dei titoli edilizi.

Si ricorda inoltre che la Regione Sardegna individua nell'istituzione delle Zone franche doganali uno tra i progetti attraverso i quali attuare la strategia di creazione di nuove opportunità di lavoro e che, anche attraverso l'istituzione delle Zone Franche doganali, la Regione intende perseguire obiettivi quali l'attrazione di investimenti e la crescita del sistema delle imprese, coerentemente con la politica di internazionalizzazione, di incremento del volume delle esportazioni e della predisposizione di strumenti finanziari vantaggiosi, creando un sistema di semplificazione e di vantaggi fiscali sia per le imprese della Sardegna sia per quelle da attrarre sul territorio e che intendono investire nell'isola;

- ritenuto pertanto che non possa procedersi alla liquidazione della soc. Cagliari free zone in quanto indispensabile per lo svolgimento delle funzioni di assoluto interesse regionale e consortile legate allo sviluppo del porto industriale di Cagliari e dell'economia del Sud Sardegna;

- che la **FdS srl** rispetta tutti i parametri previsti dalla normativa fatta eccezione di quello che attiene alla chiusura in attivo degli ultimi tre esercizi. La FdS infatti ha chiuso in perdita il bilancio 2017 (-19.036 €), mentre risultano in attivo i bilanci 2018 e 2019. Per il 2019 i valori sono previsti in miglioramento rispetto agli anni precedenti.

CONSIDERATO che la soc. Grendi Trasporti Marittimi, proprietaria del 75,1% del capitale sociale della FdS, con nota prot. 9187 del 07.12.2020 ha richiesto al Consorzio Industriale di acquistare la quota di minoranza del capitale sociale della FdS per un importo di euro 250.000.

ATTESO che alla data del 31.12.2019 il valore della partecipazione di proprietà del Consorzio Industriale era pari ad euro 161.317.

VALUTATO che in ogni caso la soc. Grendi dispone della quota di maggioranza assoluta della società e pertanto dispone dei poteri per effettuare ogni operazione di fusione o cessione di ramo d'azienda senza necessità del consenso consortile.

VISTA la relazione di stima a firma del perito estimatore dott. Pietro Grondona, acquisita al protocollo consortile in data 17.12.2020

DATO ATTO che

- l'art. 9 dello statuto societario prevede che le azioni siano liberamente trasferibili inter vivos esclusivamente a favore delle società controllanti, e che i trasferimenti a differenti soggetti non possano avvenire senza la manifestazione di gradimento del consiglio di amministrazione societario

- l'art. 10 del medesimo statuto assegna il diritto di prelazione agli altri soci in caso di dismissione di quote da parte di un socio

RITENUTO che le previsioni statutarie non consentano la cessione della quota secondo procedure di evidenza pubblica in quanto il nuovo eventuale subentrante non potrebbe ottenere il parere di gradimento da parte del socio di maggioranza assoluta

VISTO il combinato disposto degli art. 7 co.2 lett. d) e 10 del D.lgs 175/2016 in materia di attribuzione di competenze agli organi consortili

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Dlgs. 175/2016
- Vista la L. 124/2015
- Visto il D.lgs 10.03.1998 n. 75 e il DPCM 07.06.2007;
- Preso atto delle partecipazioni detenute direttamente dal Consorzio Industriale di Cagliari;
- Dato atto che il Consorzio Industriale non ha partecipazioni societarie indirette;
- Visto il parere dell'Ufficio Affari Legali;
- Acquisito il parere espresso dal Direttore Generale;

All'unanimità

DELIBERA

1) di mantenere le partecipazioni nella Tecnocasic spa e nella Cagliari Free Zone in quanto rispondenti a specifici interessi istituzionali anche di valorizzazione delle politiche di servizio e di sviluppo industriale e rispondenti ai principi di efficienza, efficacia e buona amministrazione e risultando necessarie per il migliore perseguimento dei propri fini.

2) di dismettere la partecipazione minoritaria nella Feed and Domestic Service secondo i valori di acquisto proposti dalla soc. Grendi con nota prot. 9187 del 07.12.2020.

3) di delegare al Direttore generale del Consorzio Industriale ogni adempimento necessario e conseguente alla presente deliberazione, compresa la firma dell'atto notarile di cessione delle quote

4) di dare atto ogni spesa conseguente al trasferimento delle quote sarà in capo alla soc. Grendi Trasporti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu


P.C.C.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Mattana